



LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CITTADINO

FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Attività di appositi organi statali (giudici) volta a risolvere controversie tra privati (civile) o a ristabilire l'ordine pubblico in caso di violazione di una legge (penale)



Art. 3 = uguaglianza

formale



Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e **sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

sostanziale



È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

IL PRINCIPIO D'UGUAGLIANZA

Art. 3 Solo i cittadini e gli stranieri abbienti hanno pari dignità sociale con più o meno distinzioni di genere di etnia.

E' compito della repubblica evitare che le disuguaglianze provochino turbolenze e manifestazioni idonee a mettere in discussione il tradizionale ordine sociale

Art. 13

- **La libertà personale è inviolabile**
- **Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.[RISERVA DI LEGGE]**
- **In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.**
- **E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.**
- **La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.**

CARCERAZIONE PREVENTIVA

- **pericolosità**
- **pericolo di fuga**
- **inquinamento delle prove**
- **reiterazione del reato**

CUSTODIA CAUTELARE

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Viene anche chiamata carcerazione preventiva ed è la più grave tra le misure cautelari: comporta la totale privazione della libertà personale del soggetto che viene condotto in un istituto di custodia per rimanervi



L'art 274 comma c) prevede che in caso di pericolo di reiterazione del reato la custodia cautelare possa essere applicata solo in caso di delitti (reati più gravi) che prevedono la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che diventano cinque anni per la carcerazione preventiva.

Art. 14

- **Il domicilio è inviolabile.**
- **Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.**
- **Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.**



Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.



La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

GIUDICE NATURALE



Il giudice competente a giudicare un determinato accadimento deve essere individuato in base a criteri oggettivi predeterminati stabiliti dalla legge prima che il fatto stesso sia commesso

IRRETROATTIVITA'

Eccezione a tale principio:

quando la norma di legge è più favorevole all'imputato o al condannato.

esempi:

- **amnistia**
- **indulto**
- **depenalizzazione del reato**


Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

GIUDICE COMPETENTE



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

1° GRADO

GIUDICE DI PACE MONO

MATERIA:

- **CIVILE FINO A €20000**
- **PENALE FINO A 4 ANNI**

TRIBUNALE: MONO O 3 GIUDICI CARRIERA

MATERIA

CIVILE OLTRE €20000
PENALE 4 /24 ANNI
RICORSI
contro giudice di pace

CORTE D'ASSISE 2 GIUDICI CARRIERA E 6 POPOLARI

MATERIA

SOLO PENALE +24 ANNI

2° GRADO

CORTE D'APPELLO

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

3° GRADO

CORTE DI CASSAZIONE:
SOLO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

TERRITORIO

**CRITERIO CHE SERVE PER IDENTIFICARE IL GIUDICE
ALL'INTERNO DI UNA STESSA CATEGORIA.**

IL TERRITORIO E' SUDDIVISO IN CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

**SECONDO LA REGOLA GENERALE LA COMPETENZA TERRITORIALE E' DEL
GIUDICE SITUATO NELLA CIRCOSCRIZIONE DI RESIDENZA O DI DOMICILIO
DEL CONVENUTO. TALE REGOLA AMMETTE VARIE ECCEZIONI**

CORTE DI CASSAZIONE

COMPOSIZIONE

- 6 sezioni civili, tra cui quelle del lavoro e tributaria
- 7 sezioni penali
- ogni Collegio giudicante è composto di cinque membri

CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE:

- 9 membri compreso il Primo Presidente o un magistrato da questi delegato
- nei casi più importanti o in quelli per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni,
- "giudice della giurisdizione": essa deve cioè esprimersi ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione (tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, come quella amministrativa).
- Presso la Corte di Cassazione è costituita una Procura generale della Repubblica con a capo un procuratore generale coadiuvato da vari sostituti.

QUANDO

contro le sentenze di appello, sia in materia civile che penale, le parti possono ricorrere alla Corte di Cassazione per un terzo grado di giudizio



la Cassazione è competente solo per verificare se il processo di appello si è svolto regolarmente e se nella sentenza è stata rispettata la legge

PERCHE'

- **Motivi di diritto = violazione di legge, è giudice di legittimità.**

La Cassazione non riesamina le prove, può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole e cioè che sia stata correttamente applicata la legge processuale

SENTENZE

La Corte di cassazione può:

- **annullare (cassare) la sentenza di appello stabilendo la corretta interpretazione della legge (senza rinvio)**
- **può, se necessario, rinviare il processo ad un nuovo giudice (cassare con rinvio)**
- **rigettare il ricorso convalidando la sentenza d'appello**

EFFETTI

- **le pronunce della Cassazione (in quanto tribunale di ultima istanza) non sono vincolanti che per il giudizio cui si riferiscono.**
- **Tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite).**
- **il ruolo della Cassazione di armonizzare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme di applicazione più ambigua**
- **nei casi di conflitti di giurisdizione le decisioni della Corte rappresentano, invece, un precedente vincolante per le giurisdizioni**

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti **giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.**

GIUDICE SPECIALE

esiste il divieto di creare giudici al di fuori della magistratura ordinaria ma sono stati mantenuti alcuni giudici speciali che esistevano in passato per materie specialistiche (Art. 103):

- TAR e Consiglio di Stato**
- Corte dei Conti**
- tribunali militari**

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati